



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

COPIA

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 15

Seduta 19-05-2020

Sessione: di ordinaria CONVOCAZIONE

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente	
Fabrizio Borghi	Consigliere	Presente	
Claudia Cappellari	Consigliere	Presente	
Giulia Continati	Consigliere	Presente	
Andrea Dalporto	Consigliere	Presente	
Elisa Guaiumi	Consigliere	Presente	
Graziano Massaretti	Consigliere	Presente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Presente	
Marco Soncini	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 13	As. 0

Assiste alla adunanza che si svolge in collegamento telematico, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dal Decreto Sindacale prot. n. 7366 del 13.05.2020, il Segretario Generale dott. Renato Magalini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

Il Sindaco introduce il punto n. 6 'Imposta Municipale Unica – aliquote e detrazioni anno 2020 e lascia la parola all'assessore Rivaroli.

Interviene l'assessore Tonini Rivaroli e illustra l'argomento.

Interviene il consigliere Fabrizio Borghi.

Replica l'assessore Tonino Rivaroli.

Nessun altro interviene e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Dare atto che ai sensi del comma 779 dell'art.1 della Legge 160/2019 i comuni per esplicita deroga possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione anni 2020 – 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, e che per previsione normativa dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Aree edificabili
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso e considerate le agevolazioni

deliberate nell'anno 2019, per alcune categorie di immobili di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- fabbricati di categoria C/1e C/3 locati aliquota 0,46 %
- fabbricati di categoria D/7 costruiti a partire dall'anno 2018 posseduti e direttamente utilizzati a partire dalla data di accatastamento 1,01%
- alloggi regolarmente assegnati dall'ALER 0,46%

ATTESO che è necessario prevedere una articolazione delle aliquote per l'anno 2020 che mantenga per esigenze di bilancio almeno il gettito di entrata ottenuto nell'anno 2019 dalla somma di IMU e TASI,

L'articolazione delle aliquote IMU sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota	MOTIVAZIONE
abitazione principale di lusso	0,59%	L'aliquota è la somma delle aliquote IMU e TASI negli anni precedenti
fabbricati rurali strumentali	0,1%	Si propone la stessa aliquota della TASI negli anni precedenti
"beni merce"	0,25%	Si propone la stessa aliquota della TASI negli anni precedenti
terreni agricoli	1,06%	Si propone la stessa aliquota IMU degli anni precedenti
Altri Immobili	1,06%	Si propone la stessa aliquota IMU degli anni precedenti
Aree edificabili	1,06%	Si propone la stessa aliquota IMU degli anni precedenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	L'aliquota è la somma delle aliquote IMU e TASI negli anni precedenti
Fabbricati di categoria D/7 costruiti a partire dall'anno 2018 posseduti e direttamente utilizzati a partire dalla data di accatastamento	1,01%	L'aliquota è la somma delle aliquote IMU e TASI previste per questa tipologia negli anni precedenti
Fabbricati di categoria C/1e C/3 locati	0,46%	Si propone la stessa aliquota IMU degli anni precedenti
Alloggi regolarmente assegnati dall'ALER	0,46%	Si propone la stessa aliquota IMU degli anni precedenti

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal responsabile del Settore Affari Generali-Finanziario;

Dato atto che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Fabrizio Borghi, Elisa Guaiumi, Graziano Massaretti, Camilla Soncini) espressi in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale-audio dai n. 13 consiglieri presenti e votanti n. 13 su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,59%	abitazione principale di lusso (categoria A/1 –A/8 e A/9)
0,1%	fabbricati rurali strumentali
0,25%	"beni merce"
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Altri immobili

1,06%	Aree edificabili
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,01%	Fabbricati di categoria D/7 costruiti a partire dal 2018 posseduti e direttamente utilizzati a partire dalla data di accatastamento
0,46%	Fabbricati di categoria C/1 e C/3 locati
0,46%	Alloggi regolarmente assegnati dall'ALER

5. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati da ALER ;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

~~*~*~*

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Fabrizio Borghi, Elisa Guaiumi, Graziano Massaretti, Camilla Soncini) espressi in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale-audio dai n. 13 consiglieri presenti e votanti n. 13, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

~~*~*~*



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Seduta di Consiglio Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2020.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Lì, 29-02-2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Lì, 29-02-2020



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

(F.to Dott. Renato Magalini)

Il Sindaco

(F.to Dott. Valerio Primavori)

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ostiglia, li 29 MAG, 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Renato Magalini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il 29 MAG, 2020 e vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li 29 MAG, 2020

Il Responsabile del Settore

Affari Generali-Finanziario

(F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Franco Cardamone)



1913 10 10

1913 10 10

1913 10 10